



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
LUIGI INFANTINO  
FERDINANDO DE FLORA  
LISSETTE BARBA  
LUCA MORRONI  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLESI  
CRISTIANA LUPO

## News per i clienti dello Studio

N. 13

8 marzo 2022

### Ai gentili clienti e Loro Sedi

## Soggetti operanti nel settore dello sport: sospensione dei versamenti mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 4.2.2022 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i **primi chiarimenti sulla sospensione dei versamenti fiscali** ex art. 1 co. 923 e 924 della L. 234/2021, in favore delle **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e **società sportive professionistiche e dilettantistiche**, che: i) hanno il **domicilio fiscale**, sede legale o sede operativa **nel territorio dello Stato**; ii) operano nell'ambito di **competizioni sportive in corso di svolgimento** ai sensi del DPCM 24.10.2020. La sospensione **riguarda i termini di versamento**: i) delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e sui **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, in scadenza **dall'1.1.2022 al 30.4.2022**; ii) dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi INAIL **dall'1.1.2022 al 30.4.2022**; iii) dell'IVA, in scadenza nei mesi di **gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022**; iv) delle **imposte sui redditi**, in **scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022**. Rientrano nella sospensione: i) i **solli versamenti in autoliquidazione**; ii) le **rate riguardanti la ripresa dei versamenti** sospesi ai sensi dell'art. 61 co. 5 del DL 18/2020 e dall'art. 1 co. 36 e 37 della L. 178/2020. **Non vi rientra, invece, l'IRAP.**

### Premessa

Con la circ. 4.2.2022 n. 3, l'Agenzia delle Entrate analizza alcune **misure fiscali** introdotte dalla legge di bilancio 2022, tra cui quella prevista dall'art. 1 co. 923 e 924 della L. 234/2021, che **sospende i versamenti fiscali e contributivi per specifici soggetti operanti nel settore dello sport.**



## Ambito soggettivo

La sospensione dei versamenti fiscali e contributivi **riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche** che:

- hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa** nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni **sportive in corso di svolgimento all'1.1.2022**, ai sensi del DPCM 24.10.2020.

## Versamenti sospesi

La norma sospende:

- ✓ i termini relativi ai **versamenti delle ritenute** alla fonte sui **redditi di lavoro dipendente** e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, in scadenza dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- ✓ i termini relativi agli **adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, dall'1.1.2022 al 30.4.2022;
- ✓ i termini dei **versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022**;
- ✓ i termini relativi ai versamenti delle **imposte sui redditi in scadenza dal 10.1.2022 al 30.4.2022**.

## Osserva

Sul punto, viene precisato che sono **esclusi dalla sospensione**:

- i **versamenti** in scadenza relativi all'**IRAP**;
- i **versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione** (anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione);
- i versamenti delle **somme da ravvedimento** operato nel periodo oggetto di sospensione.

**Rientrano**, invece, nella sospensione:

- ✓ i **versamenti in autoliquidazione**, compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie;
- ✓ le **rate** (in scadenza nel periodo compreso dall'1.1.2022 al 30.4.2022) **relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell'applicazione della sospensione** disposta dall'art. 61 co. 5 del DL

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

18/2020 (le cui modalità di ripresa sono state da ultimo modificate dall'art. 97 del DL 104/2020) e dall'art. 1 co. 36 e 37 della L. 178/2020.

## Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, **senza applicazione di sanzioni e interessi**:

- ✓ in un'**unica soluzione entro il 30.5.2022**;
- ✓ ovvero **mediante rateizzazione**.

## Osserva

In caso di **pagamento rateale**, il **50% del dovuto** dovrà essere **versato fino a un massimo di 7 rate** mensili di pari importo, con prima rata **entro il 30.5.2022**, mentre il **restante 50%** dovrà essere **versato entro il 16.12.2022**.

Eventuali versamenti **già effettuati non potranno essere rimborsati**.

## Differenze con le sospensioni del DL "Cura Italia" e della legge di bilancio 2021

L'Agenzia delle Entrate analizza la misura in argomento anche comparandola con le precedenti **sospensioni disposte**:

- dall'art. 61 co. 5 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), **per il periodo 2.3.2020 -30.6.2020**;
- dall'art. 1 co. 36 e 37 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), **per il periodo 1.1.2021 - 28.2.2021**.

## Osserva

Tra le diverse misure, oltre all'ambito temporale, si riscontrano le seguenti differenze:

- le **sospensioni dei termini di versamento** introdotte dalla legge di bilancio 2021 e dalla legge di bilancio 2022 riguardano un ambito soggettivo più ristretto rispetto alla sospensione di cui al DL "Cura Italia", in quanto rivolte **solo ai soggetti che operano "nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24.10.2020"**;

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

→ le due leggi di bilancio **sospendono** anche **i termini di versamento delle imposte sui redditi in scadenza** nel periodo previsto dalla norma.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

